

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

**COMUNE DI GAGLIANICO**

**PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**

**VIII VARIANTE PARZIALE**

Art. 17 comma 5° L.R. n°56/77 ss.mm.ii.

*PROGETTO DEFINITIVO*

ELABORATO

**A**

DATA

27.08.2022

SCALA

\*\*\* \*\*

TITOLO DELL'ELABORATO:

**RELAZIONI ED ESTRATTI CARTOGRAFICI**

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

Il Responsabile del Servizio

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

*Dott. Ing. Giorgio Della Barile* Studio Tecnico

Via Mazzini n°2 13818 Tollegno (Biella) - telefono e fax 015 421242 335 684543

Email [segreteria@dellabarile.com](mailto:segreteria@dellabarile.com)

Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.


La presente variante riguarda un'area per edificazione in completamento, posta lungo la via Cairoli. Tale lotto fondiario, attuabile direttamente, era già stato oggetto di riformulazione parziale dello strumento urbanistico generale, che prevedeva lo spostamento dalla originaria posizione in fregio alla citata via Cairoli, ad abito adiacente, posto in continuità con aree edificate residenziali, in relazione alla presenza di un attraversamento di gasdotto che ne rendeva pressoché impossibile attuarne le potenzialità edificatorie.

Le contingenze degli ultimi anni non hanno consentito alla proprietà un'attuazione del lotto fondiario nella nuova posizione; nello stesso periodo è stata dismessa la linea del gasdotto interessante la precedente posizione, a seguito di una modifica del tracciato di tale linea principale, ora totalmente esterna a tale proprietà. In relazione a tale nuova situazione, essendo il lotto originario posto in fregio alla via pubblica, più facilmente accessibile e maggiormente prossimo ai sottoservizi presenti, la proprietà ha nuovamente rivolto istanza per ottenere lo spostamento delle potenzialità edificatorie in completamento attuali, nella precedente posizione in fregio alla via Cairoli. L'Amministrazione Comunale, ritenendo che tale proposta, configuri un intervento di completamento in ambito con caratteristiche di interstizialità rispetto all'edificato residenziale esistente e le ulteriori previsioni edificatorie, non essendo più presente l'interferenza del metanodotto, ritiene di potersi esprimere positivamente in merito a tale istanza, che mantiene invariate le superfici fondiarie, rispetto a quanto già previsto dallo Strumento Urbanistico Generale vigente.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- Lo stralcio dell'area per edificazione in Completamento, come normata all'art. 54 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sino ad usi agricoli, come normati all'art. 71 delle citate Norme di Attuazione, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante;
- La contestuale modificazione dell'ambito adiacente, riconosciuto dallo Strumento Urbanistico Generale vigente quale area libera interstiziale, come normata all'art. 58 delle Norme Tecniche di attuazione, sino ad area per edificazione in completamento, come normata all'art. 54 delle citate Norme di Attuazione, mediante intervento diretto convenzionato ricomprendente le previsioni delle aree ad uso pubblico con specifica destinazione a parcheggio, poste lungo il fronte sud, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante.
- l'inserimento al fondo delle "Prescrizioni Particolari" dell'art.54 delle vigenti N.T.A. del seguente disposto:  
*"Per l'area indicata nelle tavole di Piano con la sigla 4bis, l'attuazione è subordinata alla contestuale realizzazione di intervento compensativo mediante opportuna messa a dimora, lungo almeno uno dei fronti del lotto fondiario d'intervento, di nuovo filare Arboreo Arbustivo, nella misura di n°1 essenza arborea + 2 essenze arbustive, ogni 100m<sup>2</sup> di nuova superficie coperta (Sc) in progetto; passo medio di messa a dimora delle essenze arboree pari a 4,0m."*


Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'art. 17 comma 5° della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE





ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**




Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.

La presente variante riguarda un'area posta al confine con il comune di Candelo, in località Campile, che lo strumento urbanistico generale vigente, riconosce quale ambito per insediamenti produttivi, come normati all'art. 59 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione. Tale superficie, risulta parte della pertinenza di un edificio residenziale presente nel comune di Candelo nel lotto adiacente, al quale si accede dalla via pubblica attraverso tale lotto. Tale superficie è recintata e tenuta a giardino per le parti differenti dal vialetto di accesso all'immobile ed agli accessori di pertinenza. La proprietà, inoltrando istanza al fine di vedere riconosciuta la pertinenzialità di tale lotto all'edificio residenziale esistente, ha segnalato che una piccola parte di tale edificio sconfina su tale lotto da quello adiacente, parte del comune di Candelo. L'Amministrazione Comunale, preso atto e verificata la effettiva pertinenzialità di tali aree all'edificio residenziale posto a confine, ritiene di provvedere in merito, effettuando la correzione cartografica per la parte di edificio ricompresa entro i confini comunali e riconoscendo la pertinenzialità del lotto indicato, tenendo conto del mantenimento delle destinazioni produttive adiacenti.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- La modificazione dell'area indicata negli elaborati grafici di variante, dagli attuali "Impianti Produttivi" come normati all'art. 59 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sino ad "Aree Libere Interstiziali" come normate all'art. 58 delle citate Norme di Attuazione;
- L'inserimento in cartografia di Piano, della porzione di edificio, presente sul contiguo lotto nel comune di Candelo, insistente sul territorio comunale di Gaglianico, ed il contestuale riconoscimento di tale parte quale area edificata come normata all'art. 53 delle Norme di Attuazione, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante.


Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE





**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000**

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**

Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.

La presente variante riguarda un'area posta in adiacenza al comparto produttivo esistente, indicato nelle tavole di Paino con il numero 3, con accesso dalla strada Provinciale Gaglianico Ponderano (prolungamento della via Carlo Felice Trossi). Tale ambito, oggetto di riformulazioni precedenti, non è stato correttamente riportato sulla cartografia generale di piano, in occasione della trascrizione su nuovo supporto informatico. A seguito di segnalazione dell'Ufficio Tecnico, risulta necessario apportare la conseguente correzione cartografica.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- L'aggiornamento cartografico e la correzione della mancata trascrizione di riformulazione precedente, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante.

Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE







Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.

La presente variante riguarda un disposto normativo, introdotto con precedente variante parziale, all'art. 16 quale terzo comma, relativo alle specificazioni per la realizzazione di attività libere di cui all'art. 6, comma 1°, lettera e-quinquies del D.P.R. 380/01, introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016. Tale disposto non è stato inserito nel testo coordinato delle Norme di Attuazione approvate con il progetto Definitivo della VIIa variante parziale.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- L'aggiornamento del testo normativo coordinato, mediante l'inserimento al fondo dell'art. 16 delle vigenti N.T.A. quale terzo comma, del seguente disposto, approvato con la VII<sup>a</sup> variante parziale allo strumento Urbanistico Generale Vigente:  
*"In relazione alle possibilità di intervento, eseguibili senza la necessità di alcun titolo edilizio abilitativo, di cui all'art. 6, comma 1°, lettera e-quinquies del D.P.R. 380/01, introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, nel rispetto delle altre normative di settore e di zona, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vengono definiti i seguenti limiti dimensionali e tipologici, per "gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici":*
  - o Tali manufatti potranno essere realizzati nelle aree pertinenziali degli edifici, nel limite massimo di uno per ciascuna delle tipologie e nel rispetto dei limiti dimensionali, di seguito riportati;*
  - o GAZEBO: Superficie Coperta massima SC=10,00m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=3,00m;*
  - o PERGOLATO privo di qualsiasi tipo di copertura: Superficie Coperta massima SC=20,00 m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=3,00m;*
  - o RICOVERO per animali domestici e da cortile: Superficie Coperta massima SC=4,00m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=2,00m;*
  - o RIPOSTIGLIO PER ATTREZZI: Superficie Coperta massima SC=6,00 m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=2,50m;*
  - o Ogni manufatto dovrà presentare tipologie e materiali coerenti con il contesto di riferimento, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del presente S.U.G. vigente e del Regolamento Edilizio Comunale, oltre a quelle del Codice Civile;*
  - o Al fine di consentire le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni dimensionali e tipologiche indicate ai punti precedenti, proprie dell'Ufficio Tecnico Comunale, contestualmente alla realizzazione degli interventi regolati al presente comma, viene chiesto di comunicare, al citato Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo di breve relazione scritta, notizia di tale intervento, riportando dimensioni del manufatto realizzato, materiali, finiture e colori, copia della scheda tecnica del costruttore (ove disponibile) ed alcune fotografie del manufatto, in grado di rappresentarne l'inserimento, nella pertinenza dell'edificio di riferimento."*

Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



**Estratto Art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione  
con evidenziazione dei disposti aggiornati**

## **Art. 16**   **INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE (NE)**

1. Gli interventi di nuova edificazione comprendono sia la costruzione di nuovi edifici o manufatti su aree libere, sia gli interventi volti ad aumentare la volumetria di edifici esistenti, mediante modificazione di sagoma, altezza, volume e superficie utile. Quindi sono interventi di nuova edificazione sia quelli di nuova costruzione di edifici o manufatti, sia quelli di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti.
2. Gli interventi di nuova edificazione si distinguono nelle seguenti sottoclassi:

**2.1. AMPLIAMENTO (A):** Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati, nel rispetto dei parametri e delle specifiche prescrizioni sia normative che grafiche delle singole aree omogenee.

Sulle tavole di Piano, limitatamente alla zona urbanistica di tipo "A", per gli ampliamenti consentiti, sono graficamente individuate le seguenti classi dimensionali:

- **Ampliamento di tipo 1 (A1):** Ammette un aumento di superficie utile netta sino a un massimo di 25 metri quadrati;
- **Ampliamento di tipo 2 (A2):** Ammette il raddoppio della volumetria esistente (da calcolarsi secondo quanto previsto all'art. 6 delle presenti norme) con un massimo di 200 m<sup>3</sup> del volume della costruzione (V);

Per l'esecuzione di tali interventi è richiesta l'osservanza delle modalità e l'eventuale uso degli strumenti attuativi previsti dalle leggi vigenti, indicate in sintesi dalle presenti norme.

**2.2. SOPRAELEVAZIONE (S):** Gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato, nel rispetto dei parametri e delle specifiche prescrizioni sia normative che delle singole aree omogenee.

**2.3. NUOVA COSTRUZIONE (NC):** Gli interventi di nuova costruzione consistono nella realizzazione di nuovi edifici e/o nuovi manufatti da eseguirsi sia fuori terra che interrati, ovvero che comportino l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente sia in senso orizzontale che verticale.

Gli interventi di nuova costruzione devono avvenire nel rispetto delle indicazioni specificate nelle presenti norme per ciascuna area in dipendenza delle specifiche destinazioni d'uso che le sono attribuite dal P.R.G.

**2.4. NUOVA COSTRUZIONE ACCESSORIA (NCA):** Le nuove costruzioni accessorie di pertinenza delle residenze (autorimesse, locali di sgombero ad uso familiare o depositi di attrezzi, di legna o di altri materiali) sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ❑ che, nei casi di costruzioni fuori terra, vengano impiegate forme e materiali coerenti al contesto con esclusione dei prefabbricati in lamiera o altri materiali incompatibili, sulle facce a vista;
- ❑ che la pendenza delle coperture inclinate a falda unica non superi il 35%;
- ❑ che, nei casi di costruzioni addossate ad edifici esistenti, le forme ed i materiali da adottare debbano essere coerenti con essi;
- ❑ che, nei casi di costruzioni interrate, il terreno, a seguito dell'intervento, venga mantenuto alla stessa quota di quello preesistente e raccordato al terreno circostante su tutti i lati, escluso solo quello di accesso; la superficie può essere trattata a prato oppure pavimentata per la formazione di spazi pertinenziali all'edificio principale.

I parametri da rispettare per le nuove costruzioni accessorie sono i seguenti:

<b>Rapporto di copertura (Rc)</b>	massimo nei limiti di cui ai punti successivi
-----------------------------------	---

<b>Altezza della costruzione (H)</b>	massima m 2,80 (all'estradosso della copertura) È ammessa un'altezza maggiore, non superiore a m 4,00 per il ricovero di automezzi particolari quali furgoni, camper, ecc., previa stipula di un impegno unilaterale da parte del richiedente per il mantenimento della destinazione accessoria.
<b>Distanza della costruzione dal confine (Dc)</b>	minima m 3,00 salvo accordo registrato e trascritto tra confinanti per costruzioni in aderenza su confine e salvo il caso di aderenza a preesistenti pareti già a confine, nel rispetto delle norme del Codice Civile.  La parete sul confine non potrà superare l'altezza di m 2,80 in qualunque suo punto.
<b>Distanza tra le costruzioni (D)</b>	minima m 3,00 tra edifici accessori. La distanza tra edifici accessori e principali, in alternativa agli edifici in aderenza, è fissata in m 6,00.

Per i confini stradali vale quanto indicato all'art. 50 delle presenti norme; per le aperture di accesso alle autorimesse è prescritta, all'interno dei centri abitati, una distanza minima dal confine stradale di m 4,50 che potrà essere inferiore o nulla a condizione che il portone d'accesso sia dotato di comando di apertura elettrico, a distanza.

Le costruzioni accessorie di tipo sottospecificato:

- ❑ Tipo a) autorimesse fino ad un massimo di 30 m<sup>2</sup> di Superficie utile netta della costruzione (Sun);
- ❑ Tipo b) locali di sgombero ad uso familiare o depositi di attrezzi, di legna ed altri materiali, o ricoveri per animali domestici e da cortile, o tettoie aperte con requisiti di stabilità e di durata, o serre familiari fino ad un massimo di 20 m<sup>2</sup> di Superficie utile netta della costruzione (Sun).

sono considerate "in franchigia" e cioè non costituiscono Volume della costruzione (V), né Superficie utile lorda della costruzione (Sul), ma solo Superficie coperta della costruzione (Sc), unicamente in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- costituiscono pertinenza di edifici e quindi sono ubicate sul medesimo lotto;
- nella quantità di una per tipo, per ogni unità immobiliare abitativa;
- sono contenute nei limiti di superficie sopra specificati;
- il Volume (V) totale delle costruzioni accessorie, esistenti e previste, è pari o inferiore al 20% del volume dell'edificio principale di riferimento.

Le parti eccedenti le predette franchigie dovranno essere computate sia in termine di volume della costruzione (V) sia quale Superficie utile lorda della costruzione (Sul).

**2.5. NUOVE COSTRUZIONI ACCESSORIE NON PERTINENZIALI (NCANP):** Le nuove costruzioni accessorie non pertinenziali sono ammesse nel rispetto dei parametri indicati all'art. 55 delle presenti norme.

**2.6. IMPIANTI SOLARI E SIMILI:** I pannelli solari e le altre apparecchiature tecnologiche isolate per la produzione d'energia alternativa, sono ammesse sulle aree libere soltanto se collocate in modo da inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante; nel caso dei nuclei di antica formazione, sono ammesse solo se incorporate organicamente nelle linee architettoniche dell'edificio.

**1.0.** In relazione alle possibilità di intervento, eseguibili senza la necessità di alcun titolo edilizio abilitativo, di cui all'art. 6, comma 1°, lettera e-quinquies del D.P.R. 380/01, introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, nel rispetto delle altre normative di settore e di zona, aventi incidenza

sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vengono definiti i seguenti limiti dimensionali e tipologici, per “gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici “:

Tali manufatti potranno essere realizzati nelle aree pertinenziali degli edifici, nel limite massimo di uno per ciascuna delle tipologie e nel rispetto dei limiti dimensionali, di seguito riportati;

**GAZEBO:** Superficie Coperta massima SC=10,00m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=3,00m;

**PERGOLATO** privo di qualsiasi tipo di copertura: Superficie Coperta massima SC=20,00 m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=3,00m;

**RICOVERO** per animali domestici e da cortile: Superficie Coperta massima SC=4,00m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=2,00m;

**RIPOSTIGLIO PER ATTREZZI:** Superficie Coperta massima SC=6,00 m<sup>2</sup>; altezza massima del Fronte HF=2,50m;

Ogni manufatto dovrà presentare tipologie e materiali coerenti con il contesto di riferimento, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del presente S.U.G. vigente e del Regolamento Edilizio Comunale, oltre a quelle del Codice Civile;

Al fine di consentire le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni dimensionali e tipologiche indicate ai punti precedenti, proprie dell'Ufficio Tecnico Comunale, contestualmente alla realizzazione degli interventi regolati al presente comma, viene chiesto di comunicare, al citato Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo di breve relazione scritta, notizia di tale intervento, riportando dimensioni del manufatto realizzato, materiali, finiture e colori, copia della scheda tecnica del costruttore (ove disponibile) ed alcune fotografie del manufatto, in grado di rappresentarne l'inserimento, nella pertinenza dell'edificio di riferimento.”


Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.

La presente variante riguarda un'area posta lungo la via Cairoli, che lo strumento urbanistico generale vigente riconosce quale area per Insediamenti Produttivi come normati all'art. 59 delle vigenti Norme tecniche di Attuazione. Per tale ambito, la proprietà ha rivolto istanza di riformulazione di tali previsioni, al fine di poter adibire, gli organismi edilizi esistenti, a servizio dell'attività d'impresa funebre in essere "Casa del Funerale", mantenendo la residenza a servizio del proprietario/custode, ricavando, all'interno dei volumi esistenti, i locali necessari alla realizzazione di una sala del commiato e camere mortuarie, oltre a locali deposito, esposizione e di servizio a tali attività. L'Amministrazione, valutata la possibilità di proporre tale riformulazione che in parte mantiene le funzioni abitative e di servizio esistenti, ammettendo gli usi terziari di servizio e considerata la possibilità di adeguare le aree a servizi ai differenti carichi, con particolare riferimento alle aree a parcheggio, ritiene di accogliere tale istanza.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- La modificazione del comparto indicato negli elaborati grafici di variante, dagli attuali INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI CHE SI CONFERMANO, come normati all'art. 60 delle vigenti Norme Tecniche di attuazione, sino ad "ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE COLLETTIVO", come normati all'art. 56 delle citate Norme di Attuazione


Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000**

**CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE**





**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000**

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**




Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.

La presente variante riguarda due posizioni di intersezione a raso, lungo la strada Trossi, interessate dal "Progetto di Messa in Sicurezza della S.P. 230 "di Massazza", promosso dall'Amministrazione Provinciale con i Comuni territorialmente interessati. Tale progetto propone di raggiungere la situazione di Messa in Sicurezza indicata, anche attraverso la separazione, con spartitraffico centrale, dei sensi di marcia e l'introduzione di nuove rotatorie in corrispondenza di intersezioni esistenti o per agevolare l'inversione del senso di marcia. A seguito della condivisione dei contenuti dello studio di fattibilità di tali interventi di messa in sicurezza, risulta necessario portare a coerenza le previsioni dello Strumento Urbanistico Generale vigente, al fine di poter dar corso alla approvazione della progettazione definitiva. Lo strumento urbanistico generale comunale, proponeva il posizionamento di una nuova rotatoria, all'altezza della via Gorgole, in coerenza con le previsioni di nuova viabilità interna, approvate con il Piano Esecutivo del Comparto Commerciale noto come "Biella Scarpe". Tale previsione, per essere attuata, richiedeva la demolizione di un fabbricato esistente, posto tra il citato comparto commerciale e la concessionaria Audi, Wolkswagen. La difficoltà di procedere in tal senso, ha portato all'individuazione di una posizione alternativa, frontalmente alla sede dell'impresa "Acquatec" da un lato ed alla concessionaria auto Seat, Subaru e Ssangyong sul fronte opposto; previsione presente nello studio di fattibilità citato. A fronte di tale previsione, l'Amministrazione Comunale ha valutato anche la possibilità di una proposta, del tutto analoga, circa cento metri a valle di quella descritta, da realizzarsi in corrispondenza dell'accesso esistente al parcheggio del comparto commerciale noto come "Biella Scarpe". Al fine di non compromettere la possibilità di ulteriori valutazioni in merito, rispetto alle potenziali progettazioni di tali intersezioni, l'Amministrazione Comunale, ha valutato l'opportunità di inserire, nelle cartografie di Piano, entrambe le previsioni, preordinando quanto necessario a tali usi pubblici, consentendo di dichiarare, per entrambe le posizioni, la coerenza delle progettazioni definitive ed esecutive, con i disposti di Piano.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- L'inserimento delle previsioni di nuove rotatorie lungo la S.P. 230, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di Piano;
- LA contestuale estensione dell'area per usi pubblici indicata nelle tavole di Piano con il numero 17, sino all'ingombro planimetrico della nuova rotatoria proposta, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante.


Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE





ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**

Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.


La presente variante riguarda un'area riconosciuta dallo Strumento Urbanistico Generale vigente quale "Area Edificata Residenziale" come normata all'art. 53 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione. Per tale area la proprietà, ha rivolto istanza al fine di veder riconosciuta la attuale pertinenzialità all'edificio residenziale esistente, maggiormente estesa, rispetto a quanto indicato nelle tavole di Piano.

Valutata l'effettiva estensione delle aree pertinenziali, tenute ad orto e giardino, l'Amministrazione comunale ritiene di poter accogliere tale istanza.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- La riformulazione in accrescimento dell'estensione dell'area edificata residenziale, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante.


Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.



ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE





ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**



Il Comune di Gaglianico si è dotato di P.R.G.I. comprendente anche i comuni di Candelo e Ponderano, approvato con D.G.R. n°69-9527 del 14/10/1991; a seguito dello scioglimento del consorzio intercomunale che aveva predisposto il progetto di tale P.R.G.I., avvenuto con deliberazione consortile n°72 del 18/12/1991, mediante delibera C.C. n°24 del 11/06/1993 sono stati identificati gli elaborati del P.R.G.I. di pertinenza del territorio comunale di Gaglianico; tale Piano Intercomunale è stato sottoposto ad una prima variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 8-27753 del 12.7.1999 ed a una seconda variante riguardante il solo territorio comunale di Gaglianico, approvata con delibera della G.R. n° 16-1952 del 29.04.2011.


La presente variante riguarda un'area per nuovi insediamenti produttivi, come normati all'art. 60 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, indicata negli elaborati di Piano con il numero 59 ed accesso dalla via XXV Aprile. In sede di trasposizione delle tavole di Piano su nuovo supporto informatico, è stata erroneamente indicata con la colorazione delle aree di completamento, Risultando palese l'errore grafico, l'Amministrazione ritiene di provvedere in merito riportando la corretta colorazione.

Per questi motivi, con la presente variante, l'Amm.ne Comunale propone:

- La correzione dell'errore grafico descritto, secondo quanto indicato negli elaborati grafici di variante.

Viste le vigenti disposizioni normative, si ritiene che la variante proposta, compatibile con i piani sovracomunali interna alla dominante costruita indicata dal PTP vigente, ed interessante unicamente una porzione del territorio comunale, rientri tra le **Varianti Parziali al Piano Regolatore Generale Comunale** di cui all'**art. 17 comma 5°** della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle modificazioni introdotte a quest'ultima dalla L.R. n°13 del 25/3/13 secondo le relative disposizioni contenute nel citato articolo.






ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE





ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**

## Sintesi dimensionale delle varianti parziali approvate unitamente alla variante VIII proposta

SINTESI										
	B2		D1+D2		D3+D4		D6		UP	
	m <sup>2</sup> STRALCIATI	m <sup>3</sup> INSERITI	m <sup>2</sup> STRALCIATI	m <sup>3</sup> INSERITI	m <sup>2</sup> STRALCIATI	m <sup>3</sup> INSERITI	m <sup>2</sup> STRALCIATI	m <sup>3</sup> INSERITI	m <sup>2</sup> STRALCIATI	m <sup>3</sup> INSERITI
I° Variante	****	****	****	534	3182	*****	****	****	****	****
II° Variante	****	****	****	2 798	2 798	*****	*****	****	****	****
III° Variante	468	****	31584	****	*****	*****	221	****	403	****
IV° Variante	****	****	****	****	*****	16 280	****	****	****	****
V° Variante	1 252	1 720	10321	3 015	861	10 321	****	****	453	****
VI° Variante	2 787	2 787	7806	****	****	1 029	****	****	3 670	3 534
VII° Variante	****	****	****	****	71	****	****	****	1 065	****
VIII° Variante	11	****	3250	****	****	1 295	****	****	****	1 612
	-11		-46 614		22 013		-221		-445	
					-24 822					

Relativamente alle zone D1, D2, D3, D4 e D6 le varianti precedentemente approvate, unitamente alla presente variante propongono stralci e nuovi inserimenti la cui somma algebrica evidenzia il valore di -24822m<sup>2</sup> < del 6% della superficie totale per aree produttive, terziarie, commerciali, Direzionali, che come riportato nella scheda quantitativa dati urbani allegata all'ultimo progetto di Variante Strutturale evidenzia i valori di 587.269m<sup>2</sup> + 334.537m<sup>2</sup> = 921.806 m<sup>2</sup> ⇒ 921.806m<sup>2</sup> x 6%= 55.308,36m<sup>2</sup>

Dalla somma algebrica dei valori su esposti, relativamente agli "Usi Pubblici", l'Amm.ne Comunale ha disposto lo stralcio di m<sup>2</sup> 2057 valore compreso all'interno di ± 0,5 m<sup>2</sup>/ab come indicato all'art.17 comma 5° delle L.R. 56/77 e ss.mm.ii.; essendo gli abitanti teorici di Gaglianico n°7.556 (CIRT ultima Variante di Carattere Generale approvata) si ottiene (7.556\*0,5)= 3.778 m<sup>2</sup> > 445 m<sup>2</sup>

**VIII Variante parziale art. 17 comma 5° L.R. 56/77 e ss.mm.ii. anno 2022**

**Riepilogo**

		B2		D1-D2		D3-D4-D6		UP	
		m² STRALCIATI	m² INSERITI	m² STRALCIATI	m² INSERITI	m² STRALCIATI	m² INSERITI	m² STRALCIATI	m² INSERITI
variante art.17 comma 5° 2022	<b>VAR_01</b>	1 348	1337	****	****	****	****	****	****
	<b>VAR_02</b>	****	****	343	****	****	****	****	****
	<b>VAR_03</b>	****	****	****	****	****	****	****	****
	<b>VAR_04</b>	****	****	****	****	****	****	****	****
	<b>VAR_05</b>	****	****	2 907	****	****	2 907	****	****
	<b>VAR_06</b>	****	****	****	****	1 612	****	****	1 612
	<b>VAR_07</b>	****	****	****	****	****	****	****	****
	<b>VAR_08</b>	****	****	****	****	****	****	****	****
		-11		-3 250		1 295		1 612	

## **Sintesi Verifiche dimensionali**

La variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le riformulazioni introdotte;

- 1) Non modificano l'impianto strutturale dello S.U.G. vigente;
- 2) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non generano statuizioni normative o tecniche di rilevanza sovracomunale;
- 3) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. per più di 0,5 m<sup>2</sup>/abit., nel rispetto dei minimi fissati dalla citata legge urbanistica regionale;
- 4) Non incrementano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. per più di 0,5 m<sup>2</sup>/abit.;
- 5) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente;
- 6) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura maggiore del 6%;

La riformulazione proposta rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5°, lettere c), d), e), ed f) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.

Dott. Ing. Giorgio Della Barile

**Verifiche relative alle aree a servizi; art.17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.**

- a) La dotazione complessiva delle aree a servizi dello S.U.G. alla data di approvazione è pari a 424.224 m<sup>2</sup>;
- b) Essendo indicato in 7.556, il numero degli abitanti contenuto nella Scheda Quantitativa dei dati Urbani, utilizzato per la verifica delle aree a standard, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in  $(0,5 \text{ m}^2/\text{abit.} \times 7.556 \text{ abit}) = \pm 3.778,0 \text{ m}^2$ ; le tabelle riepilogative indicano in -445 m<sup>2</sup> la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici.

**Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica; art.17 comma 5° lettere e) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.**

La capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione dello S.U.G. vigente é determinata in 7.556 abitanti. La variante non incrementa la capacità insediativa teorica;

**Verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive; art.17 comma 5° lettere f) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.**

- a) Le superfici territoriali di attività produttive (587.269 m<sup>2</sup>), direzionali, commerciali, turistico-ricettive (334.537 m<sup>2</sup>), previste dallo S.U.G. vigente risultano pari a 921.806 m<sup>2</sup>;
- b) L'incremento massimo ammissibile per tali aree risulta fissato, per gli usi Terziari, Commerciali e Direzionali, nel 6% di 921.806 m<sup>2</sup>, risultando pari a circa 55.308,36 m<sup>2</sup>;
- c) Dalle tabelle riportate, la somma algebrica delle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, previste dallo S.U.G. oggetto di precedenti varianti risulta pari a -24.822 m<sup>2</sup> che risulta minore del 6% del totale delle aree D1+D2+D3+D4+D6 di Piano, pari a +55.308 m<sup>2</sup>.

Dott. Ing. Giorgio Della Barile

**ESTRATTO SCHEDA QUANTITATIVA DATI URBANI**  
**dell'ultima variante di carattere generale allo S.U.G. vigente**





REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI GAGLIANICO

### PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE

L.R. n° 56/77 ss.mm.ii.

ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Aggiornamento cartografico, maggio 2008

ELABORATO

**A\_S1**

DATA  
19-06-2008

SCALA

## SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° 27 DEL 24-06-2008

Il Segretario Comunale  
(Dott. Nicolò Licata)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Enrico Gilone)

Il Sindaco  
(Arch. Paolo Maggia)

Il Progettista  
Dott. Ing. Giorgio Della Barile - Studio Tecnico  
via Mazzini 2 - 13818 Tollegno - Biella  
tel. e fax 015.421242 - 3356814543  
email: giorgiodellabarile@tin.it

**Scheda quantitativa dei dati urbani**

(art.1, 1° comma, lettera 2, c della legge regionale n.56 del 05.12.1977)

COMUNE DI

**GAGLIANICO**

Localizzazione amministrativa

Provincia di **BIELLA**

Comprensorio di .....

Unità locali dei servizi **n° 12**

Localizzazione geografica

a. numero d'ordine

**60**

b. numero geografico

**96**

c. altitudine: capoluogo

**330**

max- min

**335 - 305**

**I. SINTESI SOCIO- ECONOMICA al 31.12.2005**

**1. Popolazione residente al 31.12.2005**

**3.871**

**2. Dinamica demografica**

popolazione residente complessiva....

di cui : a) nel capoluogo

b) nelle altre località abitate

c) sparsa

popolazione turistica (media annua)...

1951	1971	2005	Variaz. Assolute 1951-2005	Variaz.percent. 1951 - 2005 (1951 = 100)
1.959	3.749	3.871	+ 1.912	197%
1.850	3.429	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
109	320	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**3. Situazione occupazionale**

a) domanda globale di posti di lavoro = popolazione economicamente attiva = DL = **2.420**

b) offerta globale di posti di lavoro = Posti di lavoro esistenti nel comune = OL = **2.510** di cui nel secondario **1330**

c) Saldo domanda offerta potenziale di posti di lavoro = DL -OL = **-90**

d) Lavoratori pendolari: in entrata ( Lpe) .....

in uscita ( Lpu) .....; saldo pendolari = Lpe - Lpu = .....

e) saldo domanda offerta effettiva di posti di lavoro =DL + (Lpe-Lpu) - OL = .....

**4. Situazione edilizia**

a. Patrimonio edilizio esistente

1) alloggi esistenti in complesso .....

2) Vani esistenti in complesso .....

b. indice di affollamento medio:

iam =  $\frac{\text{abitanti in complesso}}{\text{vani in complesso}}$  = .....

c. Situazione di sovraffollamento (ia > 1)

1) abitanti in situazioni di sovraffollamento

2) vani affollati

d. Vani ad utilizzazione stagionale e/o turistica

1951	1971	2005	Variaz.percent. 1951 -2005 (1951 = 100)
<b>651</b>	<b>1.371</b>	<b>2.460</b>	<b>377%</b>
<b>2.001</b>	<b>4.633</b>	<b>9.715</b>	<b>485%</b>
<b>0,98</b>	<b>0,81</b>	<b>0,40</b>	<b>40%</b>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## II. SINTESI DELL'USO DEL SUOLO EXTRAURBANO ED URBANIZZATO ANTE PIANO ( rilevamento in data 31.12.2005)

1. Superficie complessiva del territorio comunale = ha 452

### 2. Territorio agricolo

a. terreni messi a coltura (seminativi, prati permanenti, colture legnose specializzate).....	= ha	220,88 51	=	99	%
b. pascoli e prati – pascoli permanenti .....	= ha.....		=		%
c. boschi esistenti .....	= ha	3,18 00	=	1	%
d. incolti produttivi .....	= ha.....		=		%
Tot. ha		224,06 51	=	100	%

### 3. Territori urbanizzato (e aree a servizio del territorio urbanizzato)

A. USI PUBBLICI esistenti all'interno ed all'esterno dei perimetri delle aree urbanizzate al netto delle aree per viabilità e trasporti:

1°) Attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali (art. 21.1)

a) aree per l'istruzione dell'obbligo.....	= ha	1,50 26	=	13	%	=	3,89	mq x ab.
b) aree per attrezzature di interesse comune a livello di quartiere urbano .....	= ha	1,75 05	=	15	%	=	4,52	mq x ab.
c) aree per spazi pubblici, paschi, giochi e sport.....	= ha	6,02 59	=	51	%	=	15,56	mq x ab.
d) aree per parcheggi pubblici.....	= ha	2,13 32	=	21	%	=	6,23	mq x ab.
tot.	= ha	11,41 22		100		=	30,20	mq x ab.

2°) Attrezzature al servizio degli impianti produttivi (art.21.2) = ha 5,12 08 = 10 % della superficie complessiva degli insediamenti produttivi

3°) Attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali (art.21.3)..... = ha 2,09 16 = 67 % della superficie coperta degli edifici

4°) Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (art. 22)

a) aree per l'istruzione superiore all'obbligo .....	= ha.....		=		%	=		mq x ab
b) aree per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere:								
1) interne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha.....		=		%	=		mq x ab
2) esterne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha.....		=		%	=		mq x ab
c) aree per parchi e comprensoriali:								
1) interne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha.....		=		%	=		mq x ab
2) esterne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha.....		=		%	=		mq x ab
d) aree per impianti o attrezzature sociali:								
1) interne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha	2,79 25	=	67	%	=	7,22	mq x ab
2) esterne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha	1,35 54	=	33	%	=	3,50	mq x ab
tot.	= ha	4,14 79	=	100		=	10,22	mq x ab.

5°) Totali

1) totale di 1°.....	= ha	11,69 22	=	51	%	=	30,20	mq x ab
2) totale di 4°.....	= ha	4,14 79	=	18	%	=	10,22	mq x ab
3) totale di 1°+4°.....	= ha	15,84 01	=	69	%	=	40,42	mq x ab
4) totale di A (1°+ 2°+ 3°+4°) .....	= ha	23,05 25	=	100		=	59,55	mq x ab

B. USI PRIVATI esistenti all'interno dei perimetri delle aree urbanizzate

1) residenze ed attività compatibili (comprese le aree libere marginali e intercluse).....	= ha	135,38 00	=	66	%	=	349,73	mq x ab
2) giardini e parchi privati .....	= ha.....		=		%	=		mq x ab
3) impianti produttivi: superficie complessiva .....	= ha	49,11 77	=	24	%	=	126,89	mq x ab
4) attrezzature commerciali, direzionali, ricreative, private .....	= ha	20,38 47	=	10	%	=	52,66	mq x ab
5) Totale di B (1 + 2 + 3 + 4) .....	= ha	204,88 24		100		=	529,28	mq x ab

C. TOTALE COMPLESSIVO (A + B) ..... ha 227,93 49 588,83 mq. x ab.

### III. SINTESI DELL'USO DEL SUOLO EXTRAURBANO ED URBANIZZATO E URBANIZZANDO secondo le previsioni di P.R.G.

1. Superficie complessiva del territorio comunale = ha 452,00 00

#### 2. Territorio agricolo

e. terreni messi a coltura (seminativi, prati permanenti, colture legnose specializzate).....	= ha	150,78 48	=	98	%
f. pascoli e prati - pascoli permanenti .....	= ha		=		%
g. boschi esistenti .....	= ha	3,18 00	=	2	%
h. incolti produttivi .....	= ha		=		%
Tot. ha		153,96 48	=	100	%

#### 3. Territori urbanizzati (e aree a servizio del territorio urbanizzato)

##### A. USI PUBBLICI di P.R.G., all'interno dei perimetri delle aree urbanizzate e urbanizzande

###### 1°) Attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali (art. 21.1)

a) aree per l'istruzione dell'obbligo.....	= ha	1,50 26	=	8	%	=	1,95	mq x ab.
b) aree per attrezzature di interesse comune a livello di quartiere urbano .....	= ha	2,64 73	=	14	%	=	3,43	mq x ab.
c) aree per spazi pubblici, paschi, giochi e sport.....	= ha	10,67 06	=	55	%	=	13,84	mq x ab.
d) aree per parcheggi pubblici.....	= ha	4,36 63	=	23	%	=	6,17	mq x ab.
tot.	= ha	19,18 68	=	100	%	=	25,39	mq x ab.

2°) Attrezzature al servizio degli impianti produttivi (art.21.2) = ha 12,25 91 = 19 % della superficie complessiva degli insediamenti produttivi

3°) Attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali (art.21.3)..... = ha 6,60 10 = 68 % della superficie coperta degli edifici

###### 4°) Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (art. 22)

a) aree per l'istruzione superiore all'obbligo .....	= ha		=		%	=		mq x ab
b) aree per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere:								
1) interne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha		=		%	=		mq x ab
2) esterne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha		=		%	=		mq x ab
c) aree per parchi e comprensoriali:								
1) interne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha		=		%	=		mq x ab
2) esterne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha		=		%	=		mq x ab
d) aree per impianti o attrezzature sociali:								
1) interne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha	2,91 52	=	68	%	=	3,78	mq x ab
2) esterne ai perimetri dell'urbanizzato .....	= ha	1,35 54	=	32	%	=	1,76	mq x ab
tot.	= ha	4,27 06	=	100	%	=	5,54	mq x ab.

###### 5°) Totali

1) totale di 1°.....	= ha	19,29 17	=	45	%	=	25,02	mq x ab
2) totale di 4°.....	= ha	4,27 06	=	10	%	=	5,54	mq x ab
3) totale di 1°+4°.....	= ha	23,56 23	=	55	%	=	30,56	mq x ab
4) totale di A (1°+ 2°+ 3°+4°) .....	= ha	42,42 24	=	100	%	=	55,03	mq x ab

##### B. USI PRIVATI esistenti all'interno dei perimetri delle aree urbanizzate

1) residenze ed attività compatibili (comprese le aree libere marginali e intercluse).....	= ha	23,17 02	=	20	%	=	30,66	mq x ab
2) giardini e parchi privati .....	= ha		=		%	=		mq x ab
3) impianti produttivi: superficie complessiva .....	= ha	58,72 69	=	51	%	=	77,72	mq x ab
4) attrezzature commerciali, direzionali, ricreative, private .....	= ha	33,45 37	=	29	%	=	44,27	mq x ab
5) Totale di B (1 + 2 + 3 + 4) .....	= ha	115,35 08	=	100	%	=	152,65	mq x ab

C. TOTALE COMPLESSIVO (A + B) ..... ha 134,53 76 178,05 mq. x ab.

#### IV. SINTESI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PIANO

##### 1. Posti di lavoro nel secondario

- a) posti di lavoro aggiuntivi previsti dal PRG nel secondario n. 30  
 b) totale dei posti di lavoro esistenti e previsti nel secondario n. 1330 + 30  
 c) aree attrezzate di nuovo impianto e/o di riordino (art. 26) ha .....

##### 2. Capacità insediativa residenziale teorica (art. 20)

I Capacità insediativa teorica delle aree a destinazione residenziali in territorio urbano (agglomerati e nuclei), escluse le aree residenziali ammesse in territorio agricolo, le case sparse e le residenze turistiche (art. 20)

a. immobili consolidati allo stato di fatto .....			} = P 5.759	
b. immobili soggetti a restauro conservativo .....	ha	1, 23 26		
c. aree di completamento .....	ha	11, 28 12		= P 1.128
d. aree di ristrutturazione .....	ha	.....		= P 8+ 45
a. aree di espansione .....	ha	<u>5, 62 51</u>	= P 516	
tot.	ha	18, 06 23	= P 7.556	

##### II Capacità insediativa delle aree a destinazione turistica (art. 82.3)

a. aree per attrezzature turistiche esistenti, confermate .....	ha	.....	= P.....
b. aree per attrezzature turistiche previste .....	ha	.....	= P.....
c. aree destinate a residenza stagionale esistenti confermate .....	ha	.....	= P.....
d. aree destinate a residenza stagionale aggiuntive .....	ha	.....	= P.....
a. aree attrezzate a parcheggi .....	ha	.....	= P.....
tot.	ha	.....	= P.....

III Capacità insediativa in zone agricole ..... = P.....

IV Capacità insediativa in complesso: Totale di I + II + III ..... = P 7.556

##### 3. Servizi sociali in insediamenti residenziali (art. 21.1)

a) aree per servizi sociali esistenti .....	ha	11, 41 22	=	15,17	mq. x ab
b) aree destinate a servizi per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi .....	ha	.....	=	.....	mq. x ab
c) aree destinate a servizi per gli incrementi di popolazione previsti .....	ha	7, 77 46	=	8,22	mq. x ab
d) area per servizi sociali in complesso: totale di a + b + c = .....	ha	19,1868	=	25,39	mq. x ab

##### 4. Territorio da dotare di opere di urbanizzazione primaria

- a. per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi
- completamento delle infrastrutture in aree già investite da processo urbanizzativo ma con incompleta dotazione di oo.uu. .... ha .....
  - dotazione di oo.uu. primarie in aree già investite da processo urbanizzativo, ma totalmente prive di oo.uu. .... ha .....
- b. per esigenze future ..... ha .....

##### 5. Principali interventi pubblici previsti dal PRG

- a. aree soggette a piani per edilizia economica e popolare (art. 4) ha.....
- già formati e vigenti, da realizzare ..... ha.....
  - da formare su aree individuate dal PRG..... ha.....
  - da formare su aree da individuare ..... ha.....
- b. aree soggette a piani per impianti produttivi (art. 42) ..... ha.....

# **RAPPORTO TRA LA VARIANTE ED IL PPR VIGENTE**

*Dimostrazione del Rispetto delle previsioni del PPR*

## Sintesi dei Disposti del **Piano Paesaggistico Regionale**

### BENI PAESAGGISTICI

Variante n°	Tipologia del Vincolo
	Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n°42/2004: <b>Territori coperti da Foreste E da Boschi</b> Art. 16 N.d.A (Robineti)
01	No
02	No
03	No
05	No
06	No
07	No
08	No

### AMBITI ED UNITÀ DI PAESAGGIO

Variante n°	Ambiti ed Unità di Paesaggio				
	Ambito di Paesaggio 25 <b>Baraggia tra Biella e Cossato</b>	Unità di Paesaggio 2503 <b>Candelo e la Baraggia</b>	Unità di Paesaggio 2501 <b>Biella e gli sviluppi nella piana</b>	Tipologia normativa delle Unità di Paesaggio 5 <b>Urbano rilevante alterato</b>	Tipologia normativa delle Unità di Paesaggio 4 <b>Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti</b>
01	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)
02	Sì	Sì	No	No	Sì
03	Sì	No	Sì	Sì	No
05	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)
06	Sì	No	Sì	Sì	No
07	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)	Sì (parziale)
08	Sì	No	Sì	Sì	No

### COMPONENTI PAESAGGISTICHE





Variante n°	Componenti Paesaggistiche		
	Aree di elevato interesse agronomico Unità 2.503,00 Classe di capacità del suolo II - seconda	Elementi di criticità lineari Tipo CL3	Morfologie insediative
01	Sì	No	m.i. 7 (parte) m.i. 10 (parte)
02	No	No	m.i. 6
03	No	No	m.i. 7
05	No	No	m.i. 7
06	No	Sì	m.i. 7
07	Sì	No	m.i. 7 (parte) m.i. 10 (parte)
08	No	No	m.i. 7


Variante n°	SITI UNESCO, SIC E ZPS	MACROAMBITI
		Ambito 25 Baraggia tra Biella e Cossato <b>"PAESAGGIO PEDEMONTANO"</b>
01	No	Sì
02	No	Sì
03	No	Sì
05	No	Sì
06	No	Sì
07	No	Sì
08	No	Sì

# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici



maggio 2, 2022

-  Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
-  Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA










# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici



maggio 2, 2022





-  Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
-  Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA




# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici




maggio 2, 2022





-  Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
-  Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA




# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici



maggio 2, 2022

-  Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
-  Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA










# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici



maggio 2, 2022





-  Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
-  Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA




# Piano Paesaggistico Regionale - P2 Beni paesaggistici








maggio 2, 2022

-  Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
-  Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA




Progetto Risknat - Base topografica transfrontaliera, Arpa Piemonte

	Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA
	Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA
	Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA
	Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA












# Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio



maggio 2, 2022

Tipologie normative delle UP

- |   |  |
|---|--|
|  naturale integro e rilevante |  naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti      |
|  urbano rilevante alterato    |  |
|  naturale/rurale integro      |  naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità |
|  rurale integro e rilevante   |  |










# Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio



maggio 2, 2022

Tipologie normative delle UP

- |  |                              |   |   |
|--|------------------------------|---|---|
|  | naturale integro e rilevante |  | naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti       |
|  | urbano rilevante alterato    |  | naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita' |
|  | naturale/rurale integro      |   |   |
|  | rurale integro e rilevante   |   |   |





## Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio

maggio 2, 2022

## Tipologie normative delle UP

 naturale integro e rilevante

 naturale/rurale integro

 rurale integro e rilevante

☐ naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

urbano rilevante alterato

☐ naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita'

1:5.000

0 0,03 0,06 0,12 mi

0 0,05 0,1 0,19 km







Progetto Risknat - Base topografica transfrontaliera, Arpa Piemonte


# Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio



maggio 2, 2022

Tipologie normative delle UP

-  naturale integro e rilevante
-  urbano rilevante alterato
-  naturale/rurale integro
-  naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita'
-  rurale integro e rilevante
-  naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti



# Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio



maggio 2, 2022

Tipologie normative delle UP

naturale integro e rilevante


naturale/rurale integro

rurale integro e rilevante

naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti


urbano rilevante alterato

naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita'












# Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio



maggio 2, 2022

Tipologie normative delle UP

- |   |   |
|---|---|
|  naturale integro e rilevante |  naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti       |
|  urbano rilevante alterato   |   |
|  naturale/rurale integro      |  naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita' |
|  rurale integro e rilevante   |   |



## Piano Paesaggistico Regionale - P3 Ambiti e unità di paesaggio



maggio 2, 2022

## Tipologie normative delle UP

 naturale integro e rilevante

 naturale/rurale integro


 rurale integro e rilevante

☐ naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

urbano rilevante alterato

☐ naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita'

1:5.000




Progetto Risknat - Base topografica transfrontaliera, Arpa Piemonte

Regione Piemonte

Progetto Risknat - Base topografica transfrontaliera, Arpa Piemonte |

# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticità lineari

□ Elementi di criticità puntuali


Alpelli e insediamenti rurali di alta quota - m.i. 15

Morfologie insediative

Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1


Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3





# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticita lineari

□ Elementi di criticita puntuali


Alpelli e insediamenti rurali di alta quota - mi 15

Morfologie insediative


Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1

Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3



# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticita lineari

□ Elementi di criticita puntuali


Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota - mi 15

Morfologie insediative

Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1

Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3




Regione Piemonte

Progetto Risknat - Base topografica transfrontaliera, Arpa Piemonte |



# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticità lineari

□ Elementi di criticità puntuali


Alpelli e insediamenti rurali di alta quota - m.i. 15

Morfologie insediative


Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1

Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3



# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticita lineari

□ Elementi di criticita puntuali


Alpelli e insediamenti rurali di alta quota - mi 15

Morfologie insediative


Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1

Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3



# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticita lineari

□ Elementi di criticita puntuali


Alpelli e insediamenti rurali di alta quota - mi 15

Morfologie insediative

Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1


Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3





# Piano Paesaggistico Regionale - P4 Componenti paesaggistiche



maggio 2, 2022

XXXXX Elementi di criticita lineari

□ Elementi di criticita puntuali


Alpelli e insediamenti rurali di alta quota - mi 15

Morfologie insediative

Urbane consolidate dei centri maggiori - m.i. 1

Urbane consolidate dei centri minori - m.i. 2

Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3



# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano



# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano





# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

## Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- |   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Paesaggio alpino occitano        |  | Paesaggio della pianura del seminativo |
|  | Paesaggio appenninico            |  | Paesaggio della pianura risicola       |
|  | Paesaggio collinare vitivinicolo |  | Paesaggio pedemontano                  |


1:5.000



Regione Piemonte

Progetto Risknat - Base topografica transfrontaliera, Arpa Piemonte |

# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano





# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano



# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano



# Piano Paesaggistico Regionale - P6 Macroambiti




maggio 3, 2022

Macroambiti

- Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola
- Paesaggio alpino walser
- Paesaggio alpino franco-provenzale

- Paesaggio alpino occitano
- Paesaggio appenninico
- Paesaggio collinare vitivinicolo
- Paesaggio della pianura del seminativo
- Paesaggio della pianura risicola
- Paesaggio pedemontano



I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
	<b>Non sono presenti beni schedati nel catalogo</b>
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 13. Aree di montagna	
<p>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana;</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del Codice.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 10</p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</li> </ol>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree di Montagna</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p>comma 11</p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</li> <li>gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi</li> </ol>	

compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

*comma 12*

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in



<p>sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;</li> <li>b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;</li> <li>c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</li> </ul>	
<b>Articolo 14. Sistema idrografico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice rappresentato nella Tav. P2);</li> <li>- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zona A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</li> <li>- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142, cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</li> </ul>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree delle zone fluviali A, B e C del PAI né (meno di 150m dai corsi idrici tutelati) nelle aree "Galasso".</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</li> <li>c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</li> <li>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. (...)</li> <li>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</li> <li>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</li> <li>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</li> <li>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</li> <li>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</li> </ul> </li> <li>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</li> </ul>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p>	

<p>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</li> <li>la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</li> </ol>	
--	--

#### Articolo 15. Laghi e territori contermini

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).*

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del Codice (tema areale che contiene 199 elementi).*

##### Indirizzi

##### *comma 6*

Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- valorizzare il sistema della viabilità minore e dei

**Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree nella fascia di trecento metri dalla riva dei laghi.**



<p>belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;</p> <p>f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;</p> <p>g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive simili), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</p> <p>h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.</p>	

<p><i>comma 10</i></p> <p>Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</li> <li>promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</li> <li>conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</li> <li>salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</li> <li>tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</li> <li>disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</li> </ol> <p><i>comma 7</i></p> <p>Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</li> <li>prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</li> </ol>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree coperte da foreste e boschi.</b></p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i></p>	

<p>La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	
<p><b>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice (che sono rappresentati anche nella Tav. P4).</i></p> <p><i>Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 7</i> Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;</li> <li>(...)</li> </ol> <p><i>comma 8</i> Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(...)</li> <li>i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione</li> </ol>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.</b></p>

<p>sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;</p> <p>c. (...) </p> <p><i>comma 9</i> Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</i></li> <li>- <i>aree contigue;</i></li> <li>- <i>SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</i></li> <li>- <i>ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</i></li> <li>- <i>zone naturali di salvaguardia;</i></li> <li>- <i>corridoi ecologici;</i></li> <li>- <i>ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art.142, lett. f. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 7</i> Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i> Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</b></p>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i></li> <li>- <i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i></li> <li>- <i>aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</i></li> </ul> <p><i>I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	

<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree rurali di elevata biopermeabilità.</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.</p>	<p><b>Le aree interessate dalle varianti n° 1 e n°7 sono riconosciute all'interno dei territori con suoli aventi capacità d'uso di II classe.</b></p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.</p>	<p><b>L'area della proposta di variante n°1 propone lo spostamento di potenzialità edificatoria, per un edificio unifamiliare, in completamento, in ambito adiacente maggiormente interstiziale rispetto all'edificio esistente, dell'attuale posizione. L'alternativa è mantenere la posizione attuale del lotto fondiario, posizione che era stata individuata in relazione alla presenza di gasdotto all'interno del lotto ora proposto, a seguito della dismissione di tale linea di sottoservizi. La proposta 7 riconosce un contenuto ambito pertinenziale ad edificio residenziali unifamiliare esistente, ininfluenza rispetto alle adiacenti aree di interesse agronomico per dimensione e contiguità con area edificata esistente..</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario</b></p>	
<p><i>Nella Tav.P4 è rappresentata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);</li> <li>- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);</li> <li>- rete ferroviaria storica (tema lineare).</li> </ul>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 2</i></p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree della Viabilità storica e patrimonio ferroviario</b></p>



<p>Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</li> <li>sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</li> </ol>	
<p><b>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi), che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree riconosciute come Zone di Interesse Archeologico.</b></p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;</li> <li>rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra</li> </ol>	

<p>locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;</p> <p>c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <p>a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</p> <p>b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;</p> <p>c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</p> <p>d. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;</p> <p>e. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.</p> <p><i>Comma 9</i></p> <p>Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	
<b>Articolo 24. Centri e nuclei storici</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</li> <li>- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</li> </ul>	
<p><u>Obiettivi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr</p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree dei Centri e Nuclei storici riconosciuti nella tavola P4 del Piano.</b></p>

<p>persegue i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>conservazione attiva dei valori a essi associati;</li> <li>valorizzazione dei sistemi di relazioni;</li> <li>miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.</li> </ol>	
<p align="center"><b>Articolo 25. Patrimonio rurale storico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);</li> <li>- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);</li> <li>- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);</li> <li>la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;</li> <li>la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;</li> <li>la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;</li> <li>il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le</li> </ol>	<p><b><i>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree rappresentate quale Patrimonio rurale storico.</i></b></p>

<p>testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);</li> <li>- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);</li> <li>- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 3</p> <p>I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <p>I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</p> <p>II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</p> <p>III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</p> <p>b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <p>I. gli allineamenti e i profili altimetrici;</p> <p>II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;</p> <p>III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi</p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree riconosciute quali Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo.</b></p>

<p>progettate circostanti;</p> <p>IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</p> <p>V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</p> <p>VI. le recinzioni.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	
<p><b>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati le aree e gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <p>a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</p> <p>b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo</p>	<p><b><i>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</i></b></p>



<p>idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</p> <p>c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</p> <p>d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 28. Poli della religiosità</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. piani locali:</p> <p>I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</p> <p>II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</p> <p>III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.</p>	<p><b><i>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree riconosciute quali Poli della religiosità.</i></b></p>

## Articolo 29. Sistemi di fortificazioni

Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).

### Direttive

#### comma 3

I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:

- a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;
- b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.

**Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree riconosciute quali Sistemi di Fortificazioni.**

## Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);
- percorsi panoramici (tema lineare);
- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);
- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);
- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);
- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);
- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice.

### Direttive

#### comma 3

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

- a. (...)
- b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:

**Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree riconosciute quali Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico.**

<p>I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;</p> <p>II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. (...)</p>	
---	--

#### Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

#### Direttive

*comma 2*

I piani locali:

- a. (...)
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. (...)
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo

**Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree rappresentate per Relazioni visive tra insediamento e contesto.**

41 delle presenti norme.	
<b>Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree sommitali costituenti fondali e skyline – SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);</li> <li>- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati – SV2 (tema areale);</li> <li>- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 – SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);</li> <li>- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali – SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);</li> <li>- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti – SV5 (tema areale).</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</li> <li>definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</li> </ol>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree rurali di specifico interesse paesaggistico.</b></p>
<b>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</b>	
<p><i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>SITI UNESCO</u></b></p> <p><i>Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);</li> <li>- Siti palafitticoli (Tav. P5).</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e</p>	<p><b>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra i siti Unesco.</b></p>

infrastrutture.	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 5</i> All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <p>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</p> <p>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.</p> <p><i>Comma 6</i> Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica colturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, <i>ciabot</i>, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p>	



<p>g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>TENIMENTI STORICI DELL'ORDINE MAURIZIANO</u></b></p> <p><i>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti all'interno dei sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità – SV3).</i></p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 12</i></p> <p>I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;</li> <li>b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;</li> <li>c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;</li> <li>d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.</li> </ol>	<p><b><i>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree dei Tenimenti dell'ordine Mauriziano.</i></b></p>
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.</p>	

### **USI CIVICI**

*Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).*

#### **Direttive**

##### *comma 17*

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

***Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi nel patrimonio di uso civico accertato dal Comune***

#### **Prescrizioni**

##### *comma 19*

Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.

### **Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative**

*Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.*

*Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:*

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);*
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);*
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).*

#### **Indirizzi**

##### *comma 4*

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

- a.** garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
- b.** favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
- c.** garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;

<p>d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;</p> <p>e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;</p> <p>f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</p> <p><i>comma 7</i></p> <p>I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <p>a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato</p> <p>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:</p> <p>I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</p> <p>II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini</p>	

<p>dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</p> <p>III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungostrada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</b></p>	
<p>- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</p> <p>- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</p> <p>- m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</li> <li>il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</li> </ol> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p><b><i>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree Urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3).</i></b></p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)</p>	

### Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)

*Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).*

#### Indirizzi

##### *comma 3*

I piani locali garantiscono:

- a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

***Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra i Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4).***

#### Direttive

##### *comma 5*

Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;
- d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;
- f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.



### Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)

*Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).*

*Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connessi al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.*

#### Direttive

##### *comma 4*

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
  - II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;
- b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
  - I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;
  - II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;
  - III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
  - IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

##### *comma 5*

Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858.

***Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra gli Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)***

<p><i>comma 6</i> I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui agli articolo 34 comma 5.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</b></p>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i> - m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); - m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni). <i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i> Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</li> <li>possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</li> <li>gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</li> <li>siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</li> </ol>	<p><i>La proposta di variante n°2 è riconosciuta all'interno della morfologia insediativa m.i.6; si tratta di una contenuta superficie riconosciuta quale area per insediamenti produttivi esistenti, che in realtà è pertinenza di un edificio residenziale presente in adiacenza nel comune di Candelo. La proposta di modificazione sino ad area interstiziale connettiva risulta del tutto ininfluenza rispetto alle direttive, essendo la contenuta superficie in variante già urbanizzata, non prevede nuovi insediamenti in aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico, non modifica la bio permeabilità, né la valenza percettivo identitaria, paesaggistica o culturale, né compromette la realizzazione della rete ecologica di cui all'art. 42.</i></p> <p><i>Le proposte 1, 3, 5, 6, 7 ed 8, sono riconosciute all'interno della morfologia m.i.7; risultano ininfluenti rispetto alle direttive. La proposta di variante n°1 prevede lo spostamento di una possibilità edificatoria in completamento, all'interno di ambito interstiziale di contesto già edificato. La variante n°3 è una semplice correzione cartografica tra due ambiti urbani esistenti già attuati. La proposta n°5 interessa ambito attualmente sede di impianto produttivo attuato per il quale si chiede una modificazione della destinazione d'uso verso terziario di attrezzature di interesse collettivo (casa del funerale) all'interno degli organismi edilizi esistenti. La variante n°6 propone una riformulazione delle posizioni dei due rotatorie per intersezioni a raso, lungo la Strada Trossi, in ambiti urbanizzati. La variante n°7 propone il riconoscimento di una contenuta superficie quale pertinenza di edificio residenziale esistente, da sempre tenuta quale orto e giardino. La proposta di variante n°8 riguarda la semplice correzione di un errore di rappresentazione cartografica.</i></p> <p><i>Tutte le proposte, non prevedono nuovi insediamenti in aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico, non modificano la biopermeabilità, né la valenza percettivo identitaria, paesaggistica o culturale, né compromettono la possibile realizzazione della rete ecologica di cui all'art. 42.</i></p>

**Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali**  
(m.i. 8, 9)

- m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie).

Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.

- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).

Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche)

Indirizzi

*comma 3*

Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

- a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
- b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
- c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l’utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l’interferenza con le attività agricole;
- d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici.

**Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le morfologie insediative m.i.8 ed m.i.9**

Direttive

*comma 5*

In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:

- a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all’interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
- b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

*comma 6*

Al termine dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole sono restituite all’uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all’interno dei propri strumenti di pianificazione.

<p><i>comma 7</i></p> <p>I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b></p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire</li> </ol>	<p><i>Parte della proposta di variante n°1 e parte della proposta n°7, sono riconosciute quali aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali).</i></p> <p><i>La proposta n° 7 risulta ininfluyente, per dimensioni e pertinenzialità ad edificio residenziale esistente alle direttive di cui al comma 5 dell'art. 40.</i></p> <p><i>La proposta n°1 propone lo spostamento in ambito interstiziale ad edificato esistente, estraneo agli insediamenti rurali.</i></p>

<p>spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
<p align="center"><b>Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</i></li> <li>- <i>elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).</i></li> </ul>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.</p>	<p><i>Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive.</i></p>

#### Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

*Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.*

##### Indirizzi

###### *comma 8*

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

###### *comma 9*

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

###### *comma 11*

Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

*Non sono interessati dalla variante ambiti ricompresi dal PPR tra le gli elementi della rete ecologica e di quella storico culturale, come della rete di fruizione.*



## **Schede di approfondimento**

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO**

## **AREA OGGETTO DI VARIANTE 01**

### **DESCRIZIONE DELL'AREA**


*L'area oggetto di variante è attualmente tenuta a prato. La proposta di spostamento della potenzialità edificatoria in completamento, interessa un lotto fondiario tenuto a prato, già delimitato verso la via Cairoli da recinzione e marciapiede. La proposta consente di ottimizzare la realizzazione di aree a parcheggio marginali, già preordinate dallo S.U.G. vigente ad uso pubblico con specifica destinazione a Parcheggio. Non sono presenti essenze arboree e la morfologia è pianeggiante.*

<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>	<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>	<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<i>La proposta di variante n°1, per dimensioni, caratteristiche, invarianza della capacità edificatoria rispetto a quanto già assentito, l'assenza di vincoli paesaggistici, la maggiore integrazione con l'edificato esistente, la non rilevanza rispetto alla classificazione di capacità produttiva del suolo consumabile, non presenta elementi di criticità con la normativa del PPR ed è coerente con le direttive e gli indirizzi dei differenti disposti normativi riguardanti l'area sottoposta a proposta di variante.</i>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, L'Amministrazione Comunale ritiene verificata la coerenza della previsione con il dettato normativo del PPR.</i>	

## FOTO AEREA




*Proposta di Variante n°1 – Foto aerea con indicazione dell'area interessata dalla proposta.*



**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000**

**CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE**





**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000**

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**

## **AREA OGGETTO DI VARIANTE 02**


### **DESCRIZIONE DELL'AREA**

*L'area oggetto di variante è attualmente tenuta a prato. La proposta di riconoscimento della pertinenzialità all'edificio residenziale esistente sul contiguo lotto nel comune di Candelo, è su un'area estremamente contenuta ora destinata ad usi produttivi esistenti. È recintata e l'unico accesso alla residenza dalla strada pubblica, avviene attraverso tale superficie. Sono presenti essenze arboree impiantate con la realizzazione del giardino di pertinenza.*


<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>	<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>	<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<i>La proposta di variante n°2, per dimensioni, caratteristiche, invarianza della capacità edificatoria rispetto a quanto già assentito, l'assenza di vincoli paesaggistici, non presenta elementi di criticità con la normativa del PPR ed è coerente con le direttive e gli indirizzi dei differenti disposti normativi riguardanti l'area sottoposta a proposta di variante.</i>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, L'Amministrazione Comunale ritiene verificata la coerenza della previsione con il dettato normativo del PPR.</i>	



## FOTO AEREA




*Proposta di Variante n°2 – Foto aerea con indicazione dell'area interessata dalla proposta.*



**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000**

**CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE**





ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**

## **AREA OGGETTO DI VARIANTE 05**


### **DESCRIZIONE DELL'AREA**

*L'area oggetto di variante è attualmente riconosciuta quale impianto produttivo esistente, attuata con la realizzazione di un edificio produttivo al quale è addossata la residenza della proprietà. La presenza della roggia del Terzo Principe, non viene interessata dalla proposta di variante, come rimangono immutati gli accessi al lotto dalla via Cairoli. Morfologicamente il lotto fondiario è pianeggiante e dotato di tutte le urbanizzazioni. Gli usi di interesse collettivo (Casa del Funerale)proposti, sono previsti all'interno dei volumi esistenti; le aree a standard trovano posto nelle pertinenze esistenti dell'organismo edilizio esistente.*


<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>	<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>	<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<i>La proposta di variante n°5 per dimensioni, caratteristiche, invarianza della capacità edificatoria rispetto a quanto già assentito, l'assenza di vincoli paesaggistici, non presenta elementi di criticità con la normativa del PPR ed è coerente con le direttive e gli indirizzi dei differenti disposti normativi riguardanti l'area sottoposta a proposta di variante. La riformulazione delle destinazioni d'uso è proposta all'interno del lotto esistente e degli organismi edilizi presenti.</i>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, L'Amministrazione Comunale ritiene verificata la coerenza della previsione con il dettato normativo del PPR.</i>	



## FOTO AEREA



*Proposta di Variante n°5 – Foto aerea con indicazione dell'area interessata dalla proposta.*




**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000**

**CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE**







**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000**

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**


## **AREA OGGETTO DI VARIANTE 06**

### **DESCRIZIONE DELL'AREA**


La presente variante riguarda due posizioni di intersezione a raso, lungo la strada Trossi, interessate dal "Progetto di Messa in Sicurezza della S.P. 230 "di Massazza", promosso dall'Amministrazione Provinciale con i Comuni territorialmente interessati. Tale progetto propone di raggiungere la situazione di Messa in Sicurezza indicata, anche attraverso la separazione, con spartitraffico centrale, dei sensi di marcia e l'introduzione di nuove rotonde in corrispondenza di intersezioni esistenti o per agevolare l'inversione del senso di marcia..

<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>	<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>	<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<i>La proposta di variante n°6 riguarda la messa in sicurezza della strada Trossi, indicata dal PPR quale elemento di criticità lineare tipo CL3. Il progetto di messa in sicurezza promosso dalla Provincia e dai Comuni interessati, risulta coerente con la risoluzione della criticità lineare indicata.</i>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, L'Amministrazione Comunale ritiene verificata la coerenza della previsione con il dettato normativo del PPR.</i>	

## FOTO AEREA



*Proposta di Variante n°6 – Foto aerea con indicazione delle aree interessate dalla proposta.*



ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000

CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE







## **AREA OGGETTO DI VARIANTE 07**

### **DESCRIZIONE DELL'AREA**

*L'area oggetto di variante è attualmente tenuta ad orto e prato. La proposta di riconoscimento della pertinenzialità dell'area all'edificio residenziale esistente, riconosce uno stato di fatto. Risulta recintata ed accessibile dall'edificio di riferimento. Non sono presenti caratteristiche naturali di particolare rilievo. L'area è di fatto parte di area urbanizzata residenziale.*


<b>FOTO AEREA</b>	<b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b>
<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>	<b>Vedi Allegato al fondo della scheda</b>
<b>ESTRATTO TAV. P2</b>	<b>ESTRATTO TAV. P4</b>
<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>	<b>Vedi Allegato in testa al Capitolo</b>
<b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b>	<b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<i>La proposta di variante n°7, per dimensioni, caratteristiche, invarianza della capacità edificatoria rispetto a quanto già assentito, l'assenza di vincoli paesaggistici, la non rilevanza rispetto alla classificazione di capacità produttiva del suolo consumabile, non presenta elementi di criticità con la normativa del PPR ed è coerente con le direttive e gli indirizzi dei differenti disposti normativi riguardanti l'area sottoposta a proposta di variante.</i>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<i>A seguito dell'analisi del punto precedente, L'Amministrazione Comunale ritiene verificata la coerenza della previsione con il dettato normativo del PPR.</i>	



## FOTO AEREA




*Proposta di Variante n°7 – Foto aerea con indicazione dell'area interessata dalla proposta.*



**ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. VIGENTE in scala 1:2.000**

**CON INDICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VARIANTE**





ESTRATTO DELLE TAVOLE DELLO S.U.G. in scala 1:2.000

**A SEGUITO DELLA VARIANTE PROPOSTA**

Tabella confronto a coppie

N° var\ N° Var.	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Sono state effettuate le valutazioni a coppie indicate nella matrice, escludendo le varianti che propongono unicamente correzioni cartografiche o aggiornamenti testo coordinato delle norme, evidenziate in colore verde nella colonna e nella riga indicanti il numero della variante.

### CONFRONTI A COPPIE

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	2	Lo spostamento dell'area di completamento proposto con la variante 1 risulta completamente indipendente dalla proposta di riconoscimento della pertinenzialità residenziale in luogo degli attuali usi produttivi della variante 2; Non viene incrementato il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo, anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	5	Lo spostamento dell'area di completamento risulta indipendente dalla proposta 5 di rifunzionalizzazione terziaria di ambito produttivo esistente, di interesse collettivo (casa del Funerale). Non viene incrementato il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	6	Lo spostamento dell'area di completamento della variante 1 è totalmente indipendente dalla proposta di posizionamento di due nuove rotatorie lungo l'asta della via Trossi. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, rispetto a quanto la variante 6 è in grado di realizzare in autonomia, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	7	Pur essendo entrambe le proposte riferite al medesimo nucleo suburbano residenziale, lo spostamento ed il riconoscimento della pertinenzialità ad edificio residenziale della piccola area indicata, le proposte non modificano, nel loro insieme, le peculiarità descritte per le singole proposte. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
2	5	La modificazione dell'area produttiva della variante 2 riconoscendole la pertinenzialità ad edificio residenziale esistente, è del tutto indipendente dalla rifunionalizzazione dell'edificio produttivo verso usi terziari, della proposta di variante 5. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.



Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
2	6	La modificazione dell'area produttiva della variante 2 riconoscendole la pertinenzialità ad edificio residenziale esistente, è del tutto indipendente dalla proposta di identificazione di due nuove rotatorie lungo la strada Trossi. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
2	7	La modificazione dell'area produttiva della variante 2 riconoscendole la pertinenzialità ad edificio residenziale esistente, è del tutto indipendente dal riconoscimento della piccola superficie della variante 7 quale pertinenza di edificio residenziale esistente. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
5	6	La proposta di rifunzionalizzazione dell'edificio produttivo esistente verso usi terziari di interesse collettivo è del tutto indipendente dalla proposta di individuazione di due nuove rotatorie lungo la strada TROSSI. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.



Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
5	7	La proposta di rifunzionalizzazione dell'edificio produttivo esistente verso usi terziari di interesse collettivo è del tutto indipendente dalla proposta di riconoscimento della piccola area pertinenziale ad edificio residenziale esistente della variante 7. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
6	7	La proposta di nuovo posizionamento di due rotatorie lunga la strada Trossi, potenziali interventi nell'ambito del progetto di messa in sicurezza promosso dalla Provincia di Biella, è del tutto indipendente dalla proposta di riconoscimento della piccola area pertinenziale ad edificio residenziale esistente della variante 7. L'insieme delle varianti, non incrementa il consumo di suolo, né la capacità insediativa residenziale teorica, non si modifica la potenziale impermeabilizzazione del suolo; anche insieme non modificano il quadro di riferimento per progetti o altre attività, non influenzano altri piani o programmi, non risultano significativi per la promozione dello sviluppo sostenibile, non sono luogo di problemi ambientali, non risultano rilevanti a livello comunitario, non generano nuovi rischi per la salute umana, non generano effetti cumulativi né sono in grado di consentire uno sviluppo intensivo con superamento della qualità dell'ambiente per utilizzo intensivo del suolo.

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	3	Non presenti

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	4	Non presenti

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	5	Non presenti

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	6	Non presenti

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	7	Non presenti

Variante n°	Variante n°	Elementi sinergici
1	8	Non presenti